

INSTRUMENTUM LABORIS

CAPITOLO IV		
<i>Introduzione spirituale</i>		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Attuale Capitolo V: La vita apostolica dei frati	Capitolo IV: La missione dei frati	Motivazioni: Abbiamo scelto il termine “missione” per indicare tutte le attività dei frati: lavoro manuale, intellettuale, pastorale, di evangelizzazione... in sintonia con le indicazioni di <i>Redemptoris Missio</i> 41-60 e <i>Vita Consecrata</i> 72.96-99. In questo concetto di “missione” è inclusa anche la <i>missio ad gentes</i> .
	a) <i>San Francesco ricorda così la missione di Gesù: «Teniamo dunque ferme le parole, la vita e l'insegnamento e il santo Vangelo di colui che si è degnato di pregare per noi il Padre suo e manifestarci il nome di lui, dicendo: "Padre, ho manifestato il tuo nome agli uomini, che mi hai dato, perché le parole che tu hai dato a me, io le ho date a loro...Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo"»</i> ¹⁷⁸ .	Abbiamo creato un numero nuovo per fondare la nostra missione su quella di Gesù e di Francesco.
a) Il Serafico Padre S. Francesco, che considerava come vocazione la capacità di lavorare e la chiamò grazia, confessò: «e io lavoravo con le mie mani e voglio		Abbiamo unito le idee di questi due numeri, spostandoli al n. i).

¹⁷⁸ Rnb 22, 41-42.51: FF 62.

<p>lavorare, e tutti gli altri frati voglio che lavorino di lavoro quale si conviene all'onestà» (Test.; FF 119). «E i frati che sanno lavorare lavorino ed esercitino quel mestiere che già conoscono, se non sarà contrario alla salute della loro anima e che onestamente potranno fare» (Rnb 7; FF 24). «Coloro che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l'esempio e tenere lontano l'ozio» (Test.; FF 119). «Tutti i frati cerchino di darsi alle opere buone... perciò i servi di Dio devono sapere sempre dedicarsi alla preghiera e a qualche opera buona» (Rnb 7; FF 25).</p>		
<p>b) Indicò pure il modo e le disposizioni dei frati nel lavoro: «lavorino con fedeltà e con devozione, così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre cose temporali» (Rb 5; FF 88). «Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino per servire presso altri o per lavorare... né presiedano... né accettino alcun ufficio che generi scandalo o che porti danno alla loro anima; ma siano minori e sottomessi a tutti» (Rnb 7; FF 24).</p>		
<p>c) Il santo Padre Francesco, chiamato da Cristo Signore al ministero apostolico con le parole: «... va', ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina... subito si dispone ad obbedire e si concentra tutto su questo invito» (2 Cel. 10; FF 593). Avendo ascoltato le parole del Vangelo sulla missione degli Apostoli, «subito, esultante di Spirito Santo, esclamò: Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!» (1 Cel. 22; FF 356). Francesco infatti, uomo cattolico ed apostolico, «non si riteneva amico di Cristo, se non amava le anime che Egli ha amato» (2 Cel. 172; FF 758).</p>	<p>b) Lo stesso Padre Francesco, ricevuta dal Crocefisso di San Damiano la missione di restaurare la sua Chiesa e ascoltato il brano evangelico della 'missione degli apostoli' esclama: «Questo voglio, questo chiedo, questo bramo di fare con tutto il cuore!»¹⁷⁹. <i>A partire da questo momento egli si dedica con instancabile zelo all'annuncio del Vangelo. E anche quando è malato ricorre allo scritto per continuare il suo impegno missionario: «Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire tutti e ad amministrare le fragranti parole del mio Signore. E perciò... mi sono proposto di riferire a voi, mediante la presente lettera e</i></p>	<p>Abbiamo raccontato l'esperienza missionaria di Francesco utilizzando i suoi scritti ed anche le biografie.</p>

¹⁷⁹ 1Cel 22: FF 356.

	<i>messaggio, le parole del Signore nostro Gesù Cristo, che è il Verbo del Padre, e le parole dello Spirito Santo, che sono spirito e vita»¹⁸⁰.</i>	
d) Araldo del gran re, il Serafico Padre per molte regioni «con le opere ha additato la via e la vera dottrina del Figlio di Dio» (I Cel. 89; FF 475) e ha comandato ai suoi frati: «Andate, carissimi, a due a due per le varie parti del mondo e annunciate agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei peccati; e siate pazienti nelle persecuzioni... » (1 Cel. 29; FF 366) e li incita all'operosità: «poiché vi mandò per il mondo intero affinché testimoniate la sua voce con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto Lui» (Lett. Ord.; FF 216).	c) <i>Quando riceve in dono dei fratelli¹⁸¹, li invia due a due ad annunciare «agli uomini la pace e la penitenza»¹⁸² ad evangelizzare. Scrive loro: «Lodatelo [il Signore] perché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre, poiché per questo vi mandò nel mondo intero, affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno onnipotente eccetto lui»¹⁸³.</i>	Abbiamo richiamato i principi della povertà e della necessaria programmazione, e rimandato al diritto canonico e agli Statuti generali.
	d) <i>Il beato Francesco raccomanda ai frati la comunione con la Chiesa e l'obbedienza ai Ministri nello svolgimento della missione: «Nessun frate predichi contro la forma e le disposizioni della santa Chiesa e senza aver ricevuto il permesso dal suo ministro»¹⁸⁴; «I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo, qualora dallo stesso vescovo sia stato loro proibito»¹⁸⁵.</i>	Abbiamo aggiunto questi numeri per mettere in risalto alcune caratteristiche della missione francescana.
	e) <i>Il Serafico Padre invita i frati a tener presente, nella loro opera di evangelizzazione, il bene delle persone alle quali sono inviati: «Ammonisco inoltre ed esorto gli stessi frati che, nella predicazione che fanno, le loro parole siano esaminate e caste, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le</i>	

¹⁸⁰ 2Lf 2: FF 180.

¹⁸¹ Cfr. 2Test 14: FF 116.

¹⁸² 1Cel. 29; FF 366.

¹⁸³ LOrd 8-9: FF 216.

¹⁸⁴ Rnb 17,1: FF 46.

¹⁸⁵ Rb 9,1: FF 98.

	<i>virtù, la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché brevi discorsi fece il Signore sulla terra»¹⁸⁶.</i>	
	f) Francesco rivolge ai frati altre esortazioni per vivere in modo evangelico la missione: «E dobbiamo anzi godere quando siamo esposti a diverse prove, e quando sosteniamo qualsiasi angustia o tribolazione dell'anima o del corpo»¹⁸⁷; «Quando i frati vanno per il mondo, non portino niente per via»¹⁸⁸, «...non litighino... e non giudichino gli altri, ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti... In qualunque casa entreranno, dicano prima di tutto: Pace a questa casa»¹⁸⁹.	
e) Lo stesso Francesco, servo del Dio altissimo, lasciati i Saraceni, «si mise a percorrere la terra, e solcandola col vomere della parola di Dio, vi seminava il seme di vita, che produce frutti benedetti» (1 Cel. 56; FF 419). Mandò i suoi frati come missionari alle genti e scrisse: «Quei frati che per divina ispirazione vorranno andare fra i Saraceni e altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo. Il ministro poi dia loro il permesso e non li ostacoli se vedrà che essi sono idonei ad essere mandati; infatti dovrà rendere ragione al Signore, se in queste come in altre cose avrà proceduto senza discrezione. I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L'altro modo è che, quando vedranno che	g) Il Serafico Padre, poi, inserisce nella Regola la novità della missione tra i non cristiani: «Tutti quei frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e gli altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo. Il ministro poi dia loro il permesso e non li ostacoli, se vedrà che sono idonei ad essere mandati»¹⁹⁰.	Abbiamo diviso la lettera e) in due numeri, per mettere in risalto la novità francescana della <i>missio ad gentes</i> e il suo metodo.

¹⁸⁶ Ivi 9,3-4: FF 99.

¹⁸⁷ Rnb 17,8: FF 48.

¹⁸⁸ Ivi 14,1: FF 40.

¹⁸⁹ Rb 3,10-13: FF 85-86.

¹⁹⁰ Rnb 16,3-4: FF 42.

<p>piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo... e siano battezzati, e si facciano cristiani...» (Rnb 16; FF 42-43). Infatti «la più perfetta di tutte, in cui non ha nessuna parte la carne e il sangue, riteneva fosse l'ubbidienza per cui si va "per divina ispirazione tra gli infedeli" sia per la salvezza del prossimo, sia per il desiderio del martirio. Chiedere questa, la giudicava cosa molto gradita a Dio» (2 Cel. 152; FF 736). Tutti i frati tengano dunque sempre presenti queste parole di ammonizione del Serafico Padre: «È grande vergogna per noi servi del Signore il fatto che i santi operano con i fatti e noi raccontando e predicando le cose che essi fecero ne vogliamo ricevere onore e gloria» (Amm. VI; FF 155).</p>		
	<p>h) Per san Francesco il Vangelo, prima ancora di essere annunciato con le parole, deve essere testimoniato con la vita: «I frati che vanno tra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Uno è che non facciano liti né dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L'altro modo è che, quando vedranno che piace a Dio, annunzino la parola di Dio perché essi credano... e si facciano cristiani»¹⁹¹.</p>	
	<p>i) Il Padre Francesco dice anche: «Tutti i frati ... predichino con le opere»¹⁹² e richiama «la grazia di lavorare»¹⁹³: «E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all'onestà. E quelli che non sanno, imparino»¹⁹⁴. <i>Ovunque ed in ogni</i></p>	<p>Abbiamo aggiunto un altro testo sanfrancescano per allargare il discorso del lavoro a ogni opera buona.</p>

¹⁹¹ Ivi 16,5-7: FF43.

¹⁹² Ivi 17,3: FF 46.

¹⁹³ Rb 5,1: FF 88.

¹⁹⁴ 2Test 20-21: FF 119.

	<i>cosa, «i servi di Dio devono sempre insistere nella preghiera o in qualche opera buona»¹⁹⁵.</i>	
	<i>j) San Francesco invita i frati a non gloriarsi degli eventuali successi nelle loro attività: «Scongiuro, nella carità che è Dio, tutti i miei frati occupati nella predicazione, nell'orazione, nel lavoro, sia chierici che laici, che cerchino di umiliarsi in tutte le cose, di non gloriarsi, né godere tra sé, né esaltarsi dentro di sé delle buone parole e delle opere, anzi di nessun bene che Dio fa o dice e opera talvolta in loro e per mezzo di loro...»¹⁹⁶. I frati devono attribuire ogni risultato a Dio «dal quale procede ogni bene»¹⁹⁷.</i>	Abbiamo aggiunto questo numero come testo riassuntivo della missione francescana.
Titolo I: Il fondamento della missione e delle attività dei frati		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo I: Il fondamento dell'attività francescana		
120 - § 1. Il ministero della Chiesa è stato divinamente istituito perché, diffondendo per tutta la terra il regno di Cristo a gloria di Dio Padre, partecipi la salvezza della redenzione a tutti gli uomini e per mezzo loro il mondo intero sia ordinato a Cristo. I frati, partecipando in vari e specifici modi a questo ministero, si sforzino di perseguire una vita apostolica orientata allo stesso fine con tutta la loro dedizione.	88. §1. <i>Il Figlio di Dio è stato inviato dal Padre nel mondo con una precisa missione: portare ai poveri il lieto annuncio, proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore¹⁹⁸. Egli poi ha affidato alla Chiesa la missione di annunziare e instaurare in tutto il mondo il regno di Dio¹⁹⁹. Evangelizzare perciò è la grazia e la vocazione della Chiesa e la sua identità più profonda²⁰⁰.</i>	Abbiamo esplicitato il fondamento della missione, citando la Scrittura e due documenti magisteriali.

¹⁹⁵ Rnb 7,12: FF 25.

¹⁹⁶ Ivi, 17,5-6: FF 47.

¹⁹⁷ Ivi, 17,17: FF 49.

¹⁹⁸ Cfr. Lc 4, 18-19.

¹⁹⁹ Cfr. LG 5.

²⁰⁰ Cfr. EN 14.

	§2. <i>I frati</i> , con la professione dei consigli evangelici, <i>partecipano in modo speciale alla missione della Chiesa. Nella loro chiamata è compreso il compito di dedicarsi totalmente alla missione, perché tutta la vita consacrata, sotto l'azione dello Spirito Santo, è missionaria</i> ²⁰¹ .	Abbiamo inserito un paragrafo nuovo sulla missione della vita consacrata, citando un documento magisteriale e spostando qui la frase delle attuali Costituzioni 121§1.
§ 2. L'Ordine partecipa a questa missione e la esercita mediante tutti i suoi membri: sia per mezzo dei sacerdoti cui è affidato il ministero dell'ordine sacro, sia per mezzo degli altri frati che, partecipando allo stesso ministero con la loro vocazione cristiana e religiosa, hanno un loro posto nella missione della Chiesa.	§3. Tutti i frati, <i>sull'esempio di Cristo e di san Francesco, proclamino il Vangelo in tutto il mondo ed ad ogni creatura, partecipando attivamente</i> alla missione <i>evangelizzatrice</i> della Chiesa. Perciò la loro vita sia compenetrata di spirito apostolico e tutta l'azione apostolica sia animata da spirito religioso ²⁰² .	Abbiamo unito due paragrafi per sintetizzare il loro contenuto. Abbiamo anche aggiornato il linguaggio e citato un documento magisteriale.
§ 3. Poiché il Serafico Padre ha proposto a sé e al suo Ordine di partecipare anche con l'attività apostolica alla missione della Chiesa, i frati si impegnino anche nelle opere esterne di apostolato; pertanto tutta la loro vita religiosa sia permeata di spirito apostolico e tutta la loro attività apostolica sia informata da spirito religioso.		
121 - § 1. I frati, con la professione dei consigli evangelici, consacrano in modo particolare tutte le loro energie a manifestare al mondo, con le parole e con le opere, il messaggio di Cristo e a comunicarne la grazia, così che possano permeare dello spirito del Vangelo le varie collettività e i vari ambienti, testimoniando l'avvento del Regno di Cristo.	89. I frati con la <i>loro consacrazione e azione evangelizzatrice offrono un valido contributo alla missione della Chiesa e diventano testimoni credibili del Regno di Dio nel mondo nella misura in cui incarnano il carisma che lo Spirito Santo ha loro affidato. Perciò evangelizzino innanzitutto con la testimonianza di una vita orante, povera, sobria, lieta e fraterna che, in quanto tale, è già evangelizzazione</i> ²⁰³ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio e sintetizzato due paragrafi in uno.
§ 2. Il primo apostolato dei frati è quello di vivere fra gli uomini una vita evangelica in carità, povertà, semplicità e umiltà.		
122 - § 1. Il lavoro dei frati, di qualunque genere sia, mostri sempre la genuina caratteristica di fraternità e	90. §1. Qualunque sia il genere di <i>missione esercitata dai</i> frati, esprima sempre <i>i valori</i> della fraternità e della	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

²⁰¹ Cfr. VC 72.

²⁰² Cfr. PC 8; CIC, can. 675, §1.

²⁰³ Cfr. VC 72; *Vita Fraterna in Comunità* 54; **CIC, can. 673.**

di minorità.	minorità <i>propri del carisma francescano-conventuale, che diventano segno profetico di un mondo nuovo.</i>	
§ 2. Da veri frati minori, si mostrino a tutti sempre disponibili per il servizio alla Chiesa e l'aiuto alle persone. Compiano con animo lieto gli uffici più umili, anche senza attendersi ricompense e, tra i vari mezzi idonei, preferiscano i più poveri e adottino la maniera più semplice.	§2. Da frati minori, <i>siano sempre disponibili</i> per il servizio alla Chiesa e l'aiuto alle persone. Compiano con animo lieto gli uffici più umili, senza attendersi ricompense. <i>Privilegino</i> i mezzi più <i>idonei</i> e adottino <i>nelle relazioni uno stile</i> semplice.	Abbiamo aggiornato in parte il linguaggio per sottolineare due tratti carismatici, cioè la minorità e la povertà.
§ 3. Il lavoro della fraternità esprima la sua unità interiore, e divenga fermento di un sempre più efficace apostolato.		Abbiamo tolto questo paragrafo perché il contenuto è presente nei numeri precedenti, soprattutto nelle proposte Costituzioni 88 §§1-2.
123 - § 1. I frati lavorino in modo tale da non affievolire lo spirito di orazione e di devozione; anzi alimentino sempre di più la preghiera e così santifichino e rendano fecondo lo stesso lavoro.	91. I frati <i>si dedichino con generosità alla missione e al lavoro</i> in modo tale però da non spegnere o affievolire lo spirito della santa orazione e devozione ²⁰⁴ ; anzi, <i>si impegnino</i> ad alimentare sempre di più la preghiera per santificare e rendere feconda tutta l'attività che svolgono ²⁰⁵ .	Abbiamo citato un brano sanfrancescano e aggiornato il linguaggio.
§ 2. Fin dall'inizio della formazione, si abbia la massima cura che i frati siano educati alla responsabilità e spontaneità sia nel lavoro che nella preghiera.		Abbiamo tolto questo paragrafo, rimandando il contenuto al capitolo sulla formazione.
124 - § 1. Le varie opere di apostolato vengano assunte in fraterna concordia, e i Superiori le assegnino ai singoli frati tenendo conto delle loro inclinazioni e capacità.	92. §1. <i>I frati assumano e condividano</i> le varie <i>attività e iniziative missionarie</i> in fraterna concordia e <i>cooperazione</i> . I <i>Ministri, Custodi e Guardiani</i> le assegnino, <i>coordinino e animino</i> , tenendo conto delle <i>attitudini</i> e capacità dei frati, <i>per il bene della fraternità e della Chiesa</i> .	Abbiamo aggiornato il linguaggio e arricchito il contenuto di tutto il numero per rafforzare i legami tra la fraternità, le missioni e le doti personali dei frati.
§ 2. Tutti i frati, specialmente quelli esperti in speciali lavori o uffici, prestino volentieri una fraterna collaborazione alle altre comunità.	§2. Tutti i frati, <i>fatto un debito discernimento comunitario, siano disponibili a mettere i loro talenti a disposizione delle fraternità della circoscrizione o dell'Ordine che ne abbiano bisogno</i> .	
§ 3. Nella progettazione e realizzazione di iniziative, i frati cerchino di operare, in quanto possibile,	§3. I frati <i>abbiano cura che le varie attività e iniziative missionarie sia</i> nella loro progettazione che nella loro	

²⁰⁴ Cfr. Rb 5, 2: FF 88.

²⁰⁵ ***Cfr. CIC, can. 675 §2.***

comunitariamente.	realizzazione <i>siano espressione di una fraternità unita e creativa.</i>	
§ 4. I frati siano ben attenti ad evitare di portare fratture all'unità o alla testimonianza di fraternità con impegni assunti in modo personale.	§4. <i>La fraternità locale approvi le attività missionarie dei singoli frati e le coordini con gli altri impegni fraterni, in sintonia con il programma pastorale della circoscrizione.</i>	
Titolo II: Gli ambiti della missione e delle attività dei frati		
ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo II: Gli spazi e le forme dell'attività dei frati		
125 - § 1. I frati realizzino l'apostolato nelle sue varie forme, sia con l'attività pastorale, intellettuale e manuale, sia con la loro testimonianza di presenza francescana.	93. §1. I frati, <i>animati dai Ministri, Custodi e Guardiani</i> , realizzino la <i>missione</i> nelle sue varie forme, sia con la testimonianza della loro <i>vita</i> , sia con l'attività pastorale, intellettuale, <i>caritativa</i> e manuale.	Abbiamo evidenziato il ruolo dei Ministri, Custodi e Guardiani, e aggiornato il linguaggio.
§ 2. I frati, sensibili alle urgenti necessità del nostro tempo, con audace fiducia spirituale, secondo le direttive della Chiesa, sperimentino nuove vie sia nella scelta che nell'esercizio dell'apostolato.	§2. I frati <i>siano</i> sensibili alle urgenti necessità del nostro tempo <i>e delle varie aree geografiche e culturali</i> . Con audace fiducia spirituale <i>e preparati da una congrua formazione</i> ²⁰⁶ sperimentino nuove vie <i>e metodi per dare la testimonianza di una vita fraterna</i> ²⁰⁷ e per offrire una <i>pastorale adeguata ai tempi. A questo scopo si avvalgano degli strumenti forniti dal progresso culturale, sociale e tecnologico, secondo le indicazioni della Chiesa</i> ²⁰⁸ .	Abbiamo preso atto della varietà culturale e geografica dell'Ordine, e abbiamo fatto riferimento ai documenti magisteriali.
§ 3. Quantunque nessuna forma di apostolato sia estranea all'Ordine, si scelgano tuttavia quelle attività che, per l'utilità della Chiesa e le necessità di tempo, di luogo e di persone, urgono maggiormente,	§3. Quantunque nessuna forma di <i>missione o di attività</i> sia estranea all'Ordine, i frati scelgano nei vari luoghi quelle attività che <i>rispondono alle necessità</i> della Chiesa, <i>sono nel solco della tradizione dell'Ordine</i>	Abbiamo sottolineato che le nostre attività siano compatibili con il carisma, e abbiamo fatto riferimento a un documento magisteriale.

²⁰⁶ Cfr. PC 18.

²⁰⁷ Cfr. EN 21.

²⁰⁸ Cfr. GS 44.

lasciando quelle che al momento presente vengono riconosciute meno efficaci o meno opportune.	<i>e in armonia con il carisma francescano. Come minori e senza nulla di proprio, siano pronti a lasciare quelle superate o meno opportune²⁰⁹.</i>	
§ 4. I frati imparino a conoscere la società degli uomini fra cui vivono, ad essere in comunione con loro e ad offrire ad essi il proprio servizio pastorale.	§4. I frati, <i>in ascolto e in dialogo con</i> gli uomini fra i quali vivono, imparino a conoscerli, ad essere in comunione con loro e ad offrire loro il proprio servizio pastorale.	Abbiamo arricchito il contenuto per sottolineare l'importanza dell'ascolto e del dialogo.
126 - § 1. L'attività pastorale dei frati abbia come fine che i fedeli, resi consapevoli della volontà del Padre celeste attraverso la predicazione del Vangelo, incorporati al mistico corpo di Cristo per mezzo dei sacramenti e con la partecipazione all'Eucaristia, uniscano la propria vita e la propria morte al sacrificio di Cristo capo nel mistero pasquale.	94. L'attività <i>missionaria</i> dei frati abbia il fine <i>di portare il Vangelo a tutti gli uomini di tutte le condizioni sociali, per trasformare dal di dentro e rendere nuova l'umanità stessa²¹⁰, mediante la preghiera, la testimonianza della vita fraterna, la predicazione, i sacramenti e il discernimento dei segni dei tempi.</i>	Abbiamo fatto un numero unico, che sintetizza i tre paragrafi delle attuali Costituzioni, e citato un documento magisteriale.
§ 2. Il ministero della predicazione e dei sacramenti, mediante il quale la Chiesa rende presente Cristo autore della salvezza, è affidato in modo speciale ai frati insigniti dell'ordine sacro; ma in esso anche gli altri frati hanno importanti compiti da svolgere.		
§ 3. Per mezzo della predicazione, la fede viene suscitata nel cuore dei non fedeli e alimentata nel cuore dei fedeli; per mezzo dei sacramenti si realizza e si accresce l'unione con Cristo, annunciato nella predicazione.		
127 - I frati si adoperino alacramente perché le chiese principali o di singolare importanza siano centri di irradiazione di vita cristiana, di culto liturgico e di accurata attività pastorale.	95. I frati <i>curino che</i> le chiese <i>e i santuari da loro officiati</i> siano centri di irradiazione di <i>gioiosa e fruttuosa</i> vita cristiana, <i>attraverso la testimonianza, l'evangelizzazione e la catechesi, le celebrazioni liturgiche svolte con decoro, la condivisione della spiritualità francescana e altre creative</i> attività pastorali, <i>secondo le esigenze del luogo.</i>	Abbiamo arricchito il contenuto per colmare alcune lacune del numero attuale.
128 - § 1. I frati esercitino il ministero della parola secondo i propri carismi e a vantaggio ed edificazione	96. §1. I frati esercitino il ministero della parola secondo i propri carismi, applicando alle reali situazioni	Abbiamo ampliato il contenuto per sottolineare l'importanza dell'aggiornamento continuo.

²⁰⁹ Cfr. VC 71.

²¹⁰ Cfr. EN 18.

dei fedeli, applicando alle reali situazioni della vita la perenne verità del Vangelo, con brevità di parola e adoperando anche i più efficaci mezzi di comunicazione sociale.	della vita la perenne verità del Vangelo, con brevità di parola ²¹¹ e anche <i>con l'uso</i> dei mezzi più efficaci, <i>adeguati ai tempi e alle persone</i> .	
§ 2. Poiché la predicazione deve attingersi soprattutto alle fonti della Sacra Scrittura e della liturgia, come annuncio delle meraviglie di Dio nella storia della salvezza o mistero di Cristo, i frati leggano e ascoltino quotidianamente la parola di Dio per poter più adeguatamente comunicare agli altri le verità meditate.	§2. Poiché la predicazione, annuncio delle meraviglie di Dio nella storia della salvezza, deve attingere soprattutto alla Sacra Scrittura, i frati leggano, ascoltino <i>e approfondiscano</i> la Parola di Dio, <i>imprimendola nel cuore</i> , per <i>meglio testimoniare la vita evangelica</i> e comunicare più adeguatamente agli altri le verità meditate.	Abbiamo arricchito il contenuto per collegare la Parola, la preghiera e la testimonianza.
§ 3. I frati annunzino il mistero di Cristo e il suo Vangelo di pace, di carità, di penitenza o conversione, ed esortino gli uomini all'onestà della vita secondo le leggi del Vangelo.	§3. I frati annunzino il mistero di Cristo e il suo Vangelo di pace, di carità, <i>di misericordia</i> , di penitenza o conversione, ed esortino gli uomini all'onestà, <i>integrità e coerenza</i> di vita evangelica.	Abbiamo arricchito il contenuto con valori evangelici.
§ 4. Affinché la predicazione sia efficace, i frati si preparino diligentemente e, con il continuo esercizio, raggiungano una speciale competenza nella predicazione pastorale.	§4. Affinché <i>l'annuncio</i> sia efficace, i frati si preparino diligentemente <i>con la meditazione, la preghiera, lo studio, corsi di approfondimento e il continuo esercizio, al fine di</i> raggiungere una <i>maggiore</i> competenza nella predicazione.	Abbiamo sottolineato la preparazione alla predicazione.
	§5. È compito del Guardiano concedere la licenza di predicare nelle nostre chiese o oratori a coloro che egli sa essere riconosciuti idonei dal proprio Ordinario ²¹² .	Abbiamo spostato qui le attuali Costituzioni 77 §4.
129 - § 1. I frati ritengano il ministero della grazia come lo scopo principale della Chiesa, e in questo considerino la celebrazione del sacrificio eucaristico come il culmine della santificazione. Per i frati sacerdoti la celebrazione eucaristica deve costituire l'azione apostolica più importante del loro sacerdozio ministeriale, per il quale si rende continuamente attuale il sacrificio della croce, che diventa pure il	97. §1. <i>Poiché l'Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita cristiana</i> ²¹³ , la sua celebrazione costituisca per i frati l'azione principale e la missione più importante del loro sacerdozio ministeriale <i>e comune</i> .	Abbiamo citato un documento conciliare e sintetizzato il contenuto.

²¹¹ Cfr. Rb 9,4: FF 99.

²¹² Cfr. CIC can. 765; CCEO can. 612.

²¹³ Cfr. LG 11.

sacrificio del popolo di Dio. Per tutti gli altri frati la partecipazione al sacrificio eucaristico costituisca l'azione principale del loro sacerdozio comune.		
§ 2. Gli altri sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato che sono unite e ordinate all'Eucaristia, siano amministrati dai frati con grande zelo secondo la propria condizione, allo scopo di promuovere tra i fedeli la vita sacramentale e la vita di preghiera, specialmente liturgica.	§2. Gli altri sacramenti, riti e atti di pietà popolare, che scaturiscono dall'Eucarestia e ad essa sono ordinati ²¹⁴ , siano celebrati dai frati con grande zelo, allo scopo di promuovere tra i fedeli una più profonda vita sacramentale e di preghiera.	Abbiamo fatto riferimento a un documento conciliare e aggiornato il linguaggio.
§ 3. Con particolare zelo i frati sacerdoti attendano ad amministrare il sacramento della Penitenza o Riconciliazione; e tengano conto sia della umana condizione, bisognosa continuamente del rinnovamento e incremento della grazia di Dio, sia della bontà del Redentore che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva.	§3. Sull'esempio di Cristo che accostava volentieri i peccatori, i frati siano vicini a coloro che, con il peccato, sperimentano la fragilità umana e annuncino loro la grande misericordia di Dio, che non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva ²¹⁵ . I presbiteri poi amministrino il sacramento della Penitenza e Riconciliazione con diligenza e compassione, nel rispetto della dignità di ogni persona .	Abbiamo ampliato il discorso, fatto riferimento alla Scrittura e raccomandato un atteggiamento di benevolenza verso i peccatori.
130 - § 1. I frati cerchino di ricondurre all'unione vitale con Cristo coloro che sono lontani dalla pratica della vita cristiana.	98. §1. I frati con carità vadano incontro a coloro che si sono allontanati dalla fede o dalla pratica della vita cristiana o dalla Chiesa , per ricondurli all'unione vitale con Cristo.	Abbiamo arricchito il contenuto tenendo conto della situazione attuale della cristianità.
§ 2. I frati si dedichino con particolare cura agli infermi, li visitino di frequente, diano loro comodità di ricevere i sacramenti e, se in pericolo di morte, li preparino con sollecitudine al transito per la vita eterna.	§2. Sull'esempio di Cristo, che percorreva città e villaggi guarendo ogni genere di malattie²¹⁶, e di san Francesco che usava misericordia con i lebbrosi²¹⁷ , i frati si dedichino con particolare cura ai malati e agli infermi, li visitino di frequente, diano loro conforto, amministrino la grazia dei sacramenti e, all'occorrenza, li preparino all'incontro con sorella morte .	Abbiamo arricchito il contenuto portando l'esempio di Cristo e Francesco.

²¹⁴ Cfr. SC 10.

²¹⁵ Cfr. Ez 33,11.

²¹⁶ Cfr. Mt 9,35.

²¹⁷ Cfr. 2Test 2: FF 110.

<p>131 - I frati sacerdoti, che vengono consacrati per l'ufficio del presbiterato, ricordino di essere provvidi cooperatori dell'ordine episcopale per le necessità sempre crescenti delle anime. I fratelli religiosi, che appartengono essi pure alla famiglia diocesana per un particolare titolo, siano di grande aiuto alla sacra gerarchia.</p>	<p>99. I frati <i>vivano la comunione con la Chiesa particolare, collaborando con il vescovo, il clero, gli altri religiosi e i laici. Partecipino e cooperino ai progetti diocesani, portandovi la ricchezza del carisma e della proposta francescana²¹⁸.</i></p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>
<p>132 - § 1. Considerate le necessità delle anime, i frati possono assumere, anche temporaneamente, la cura di parrocchie; ma in modo tale da poter offrire al popolo di Dio un'efficace testimonianza di minorità e di fraternità nella vita e nel lavoro.</p>	<p>100. §1. <i>In spirito di servizio alla Chiesa</i>, i frati assumano anche la cura delle parrocchie, ma in modo tale da poter <i>vivere la propria vocazione</i> e offrire un'efficace testimonianza di minorità e di fraternità nella vita e nell'<i>attività</i> pastorale.</p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>
<p>§ 2. Si provveda soprattutto che nelle parrocchie la vita apostolica sia bene armonizzata con la vita conventuale; perciò, per quanto è possibile, non si devono accettare parrocchie dove non si può formare una comunità.</p>	<p>§2. <i>I Ministri</i> non accettino parrocchie <i>nelle quali si preveda che non sia possibile una vera vita fraterna.</i></p>	<p>Abbiamo rafforzato la cautela nell'accettazione delle parrocchie.</p>
	<p>101. <i>I frati si dedichino volentieri anche alla predicazione popolare, alla direzione spirituale, alla guida di esercizi spirituali, alla pastorale sanitaria, carceraria e dell'emarginazione.</i></p>	<p>Abbiamo aggiunto un numero nuovo per evidenziare altre attività</p>
	<p>102. §1. <i>Nei paesi di antica tradizione cristiana, in parte scristianizzati, i frati ritrovino slancio, entusiasmo e creatività, per proporre il Vangelo con la testimonianza della vita e con nuovi metodi pastorali.</i></p>	<p>Abbiamo aggiunto un numero nuovo con tre paragrafi, per evidenziare l'evangelizzazione in tre diverse situazioni odierne.</p>
	<p>§2. <i>Nei paesi di recente tradizione cristiana, i frati propongano il Vangelo con un linguaggio accessibile agli uomini delle varie culture e condizioni sociali.</i></p>	
	<p>§3. <i>Dato che le società odierne diventano sempre più complesse a livello etnico, culturale e religioso, i frati favoriscano il dialogo e mantengano buone relazioni anche con le persone di altre culture, confessioni cristiane e religioni, come pure con i non credenti. Collaborino con tutti nell'impegno per il rispetto della</i></p>	

²¹⁸ Cfr. CIC, can. 675 §3.

	<i>libertà religiosa, nella promozione dei valori spirituali, morali e socioculturali²¹⁹ e nella costruzione di un mondo più umano.</i>	
133 - § 1. I frati, memori della vocazione di tutti i laici all'apostolato, collaborino fraternamente con essi nella Chiesa e per la Chiesa, e li assistano nelle loro attività apostoliche. Non assumano incarichi che per propria natura meglio si addicono ai laici.	103. §1. I frati <i>riconoscano e apprezzino</i> la vocazione e <i>la missione dei laici nella Chiesa²²⁰ e lavorino in comunione con loro</i> nelle proprie attività ²²¹ . <i>Aiutino volentieri i gruppi ecclesiali che chiedono la loro assistenza, dando sempre la priorità alla vita e alle opere della fraternità. Il Capitolo conventuale cerchi sempre di armonizzare i vari impegni.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio per adeguarlo alla nuova ecclesiologia
§ 2. A norma delle Cost. n. 116, si promuova ovunque l'Ordine Franciscano Secolare. Inoltre si diffonda tra i sacerdoti diocesani la conoscenza dello spirito francescano perché anch'essi divengano membri dell'OFS e, favorendone l'attività tra i gruppi delle loro parrocchie, ne ricevano un valido aiuto.	§2. I frati promuovano ovunque l'Ordine Franciscano Secolare, <i>condividano con i suoi membri una reciproca comunione nella vita e nella missione, collaborando con loro e sostenendoli nelle attività in cui sono impegnati per vocazione e carisma²²².</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio per adeguarlo al nuovo cammino dell'OFS e al linguaggio della loro Regola. Abbiamo spostato il tema del clero al §5.
	<i>§3. I frati curino la vitalità e l'espansione della Gioventù Franciscana e dei gruppi giovanili di ispirazione francescana, accompagnando i giovani nel loro cammino cristiano e nella loro crescita umana e spirituale, e proponendo loro esplicitamente la bellezza del carisma francescano.</i>	Abbiamo aggiunto un paragrafo nuovo per dare risalto alla pastorale giovanile francescana.
§ 3. Ugualmente i frati, con fervido ed assiduo interesse, coltivino e diffondano nel clero e nel popolo la Milizia di Maria Immacolata che pienamente esprime lo spirito mariano dell'Ordine serafico, e che giustamente è considerata una forma eminente di apostolato evangelico.	<i>§4. I frati promuovano la Milizia dell'Immacolata, che ben esprime lo spirito mariano dell'Ordine Serafico e realizza un'efficace missione.</i>	Abbiamo aggiornato il linguaggio e spostato il tema del clero al §5.
	<i>§5. I frati promuovano tra il clero diocesano la conoscenza dello spirito dell'Ordine Franciscano</i>	Questo paragrafo riprende il tema del clero dei §2 e §4.

²¹⁹ Cfr. NAe 2.

²²⁰ Cfr. LG 30.37.

²²¹ Cfr. VC 74.

²²² Cfr. Regola OFS 14-19.

	<i>Secolare e della Milizia dell'Immacolata, perché ne favorisca la diffusione nel proprio ambiente.</i>	
134 - Mossi dallo spirito pacificatore del Padre San Francesco, i frati partecipino alle attività ecumeniche. Quelli poi, che sono particolarmente versati nei problemi dell'ecumenismo, lavorino con prudenza e pazienza, con personali contatti e convegni di lavoro, secondo le indicazioni della Chiesa, a raggiungere quella pienezza mediante la quale il Signore vuole la crescita del suo Corpo Mistico.	104. Mossi dallo spirito <i>di comunione</i> di San Francesco, i frati partecipino con particolare impegno alle attività ecumeniche. <i>Promuovano</i> contatti personali, incontri di preghiera, <i>attività caritative</i> e <i>convegni di studio</i> , secondo le indicazioni della Chiesa, <i>perché si raggiunga quell'unità che il Signore Gesù ha invocato nella preghiera al Padre durante l'ultima cena</i> ²²³ . <i>Aprano il cuore agli altri cristiani senza sospetti e diffidenze, e cerchino anzitutto la riconciliazione e la pace nell'unico Dio</i> ²²⁴ .	Abbiamo riformulato il numero aggiornando il linguaggio e citando il Vangelo e il Magistero.
135 - Nell'ambito delle relazioni con i non cristiani i frati, con sollecitudine apostolica, possono opportunamente collaborare in quelle cose che riguardano la promozione dei valori umani, attenendosi alle prescrizioni della competente autorità ecclesiastica.		Il contenuto si trova nelle proposte Costituzioni, 102 §3.
136 - § 1. Allo scopo di aiutare efficacemente gli uomini, i frati qualificati, approfondendo la conoscenza dei problemi sociali ed economici alla luce della fede, prendano parte nel modo più conveniente alla loro vita e alle loro necessità e tribolazioni.	105. §1. Allo scopo di <i>camminare</i> efficacemente <i>a fianco</i> degli uomini <i>del proprio tempo ascoltandone</i> i problemi, <i>le sofferenze e le speranze</i> , i frati approfondiscano la conoscenza <i>delle situazioni</i> sociali, economiche e <i>culturali</i> alla luce del <i>Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi in progetti comunitari di condivisione solidale e fraterna</i> ²²⁵ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio, arricchito il contenuto e fatto riferimento a un documento magisteriale.
§ 2. Con tutti gli uomini di buona volontà i frati cooperino, per quanto possono, alle iniziative di carità, di assistenza sociale e di solidarietà internazionale, affinché gli uomini passino dall'indigenza e all'ignoranza a condizioni di vita veramente umane, e fra tutti si promuova la giustizia e la pace.	§2. <i>I frati promuovano condizioni di maggiore giustizia e dignità umana a favore dei poveri e degli emarginati, considerandoli come la carne sofferente di Cristo e un'unica cosa con se stessi</i> ²²⁶ . <i>Collaborino con gli uomini di buona volontà per individuare le cause strutturali della povertà, mettano al centro del loro impegno per gli ultimi la causa della</i> giustizia e della	Abbiamo aggiornato il linguaggio, arricchito il contenuto e fatto riferimento a un documento magisteriale.

²²³ Cfr. Gv 17,21-23.

²²⁴ Cfr. EG 244.

²²⁵ Cfr. ivi 87.

²²⁶ Cfr. ivi 24 e 199.

	pace, e abbiano a cuore la custodia del creato come casa comune.	
	106. §1. Secondo la tradizione dell'Ordine²²⁷, i frati si impegnino nello studio; tale impegno, infatti, è mezzo per la formazione integrale, percorso ascetico sempre attuale di fronte alla diversità delle culture e espressione del desiderio di conoscere Dio in profondità²²⁸.	Abbiamo creato un nuovo paragrafo e citato un documento magisteriale.
137 - § 1. Siano promosse le attività e gli studi scientifici, particolarmente quelli attinenti alla vita e alla dottrina francescana; e siano divulgati, anche con i mezzi di comunicazione sociale, i risultati ottenuti e le esperienze realizzate. Per la pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi è richiesta, oltre alla licenza dell'Ordinario del luogo, anche quella del Superiore maggiore (cf. can. 832).	§2. I Ministri e Custodi promuovano le attività culturali e gli studi scientifici in ambito francescano, biblico, teologico, filosofico, come pure altre scienze e tecnologie utili per la missione.	Abbiamo diviso l'attuale paragrafo in due paragrafi arricchendone il contenuto.
	§3. I frati per le loro pubblicazioni scientifiche in materia di fede e di morale, sia stampate che digitali, devono ottenere, oltre alla licenza dell'Ordinario del luogo, anche quella del Ministro o Custode²²⁹.	
§ 2. I frati che frequentano istituti superiori, sia come insegnanti sia come alunni, diano testimonianza di vita francescana, unendo l'amore della verità con la sapienza e l'osservanza del Vangelo.		Abbiamo tolto questo paragrafo perché la testimonianza di vita francescana è un impegno di tutti i frati.
138 - § 1. I frati che ne sono idonei possono partecipare all'apostolato dell'educazione o dell'istruzione superiore in istituti di qualunque genere, anche non cattolici.	107. §1. Poiché l'attività educativa è un elemento importante della missione dell'Ordine, i frati siano disponibili a lavorare nelle scuole proprie e in quelle statali o private, anche non cattoliche. Collaborino con coloro che vi sono impegnati per una seria e valida testimonianza del Vangelo negli ambiti culturali.	Abbiamo arricchito il contenuto
	§2. I frati promuovano e valorizzino le associazioni degli	Abbiamo inserito qui l'attuale §4.

²²⁷ Cfr. LAnt 2: FF 252.

²²⁸ Cfr. VC 98.

²²⁹ Cfr. CIC cann. 218 e 832; CCEO cann. 21 e 662 §2.

	ex-alunni delle proprie strutture educative, affinché l'opera di formazione abbia continuità.	
§ 2. Le attività educative, attraverso l'insegnamento delle scienze umane e mediante le opere assistenziali, appartengono anch'esse alle forme di apostolato aperte alla missione dell'Ordine.	108. Appartengono alla missione dell'Ordine anche le opere sociali e caritative, proprie o altrui: ad esse i frati si dedichino con generosità.	Abbiamo fatto dell'attuale paragrafo un numero nuovo perché tratta di un argomento diverso.
	109. Il lavoro manuale nelle sue varie forme, sia all'interno della fraternità che al di fuori di essa, è un reale contributo alla missione dell'Ordine e al Regno di Dio.	Il Definitorio generale ha suggerito l'aggiunto di questo numero.
§ 3. Negli istituti e nei centri di informazione, i frati siano di aiuto a tutti gli uomini infondendo nella loro vita lo spirito di Cristo; essi stessi poi curino il bene della società e orientino la cultura umana al messaggio cristiano della salvezza.		Abbiamo tolto questo paragrafo perché il suo contenuto già è stato trattato nelle Costituzioni revisionate, specialmente nel 93 §2; 102 §3; 105 §§1-2.
§ 4. Siano promosse le associazioni di exalunni, informate da vero spirito ecclesiale, affinché l'opera educativa verso i giovani, per quanto è possibile, non sia interrotta.		Abbiamo spostato questo paragrafo al 107 §2.
139 - § 1. Tutti i frati lavorino fedelmente e devotamente e, se lavorano alle dipendenze di altri, adempiano agli impegni assunti con rispetto e diligenza.	110. §1. Tutti i frati lavorino fedelmente e devotamente ²³⁰ e, se sono alle dipendenze di altri, adempiano agli impegni assunti con rispetto, onestà e in spirito di minorità²³¹.	Abbiamo fatto riferimento alle regole sanfrancescane.
§ 2. Chi è dotato di un carisma particolare, lo ponga a servizio dell'edificazione del regno di Dio, sotto la guida della competente autorità e con l'aiuto degli altri frati.	§2. Poiché i carismi dello Spirito sono per l'edificazione della comunità²³² , chi è dotato di un dono particolare lo ponga al servizio dell'edificazione del Regno di Dio e della fraternità , sotto la guida del Ministro, Custode e Guardiano , e con l'aiuto degli altri frati.	Abbiamo fatto riferimento a un passo paolino.

²³⁰ Cfr. Rb 5,1: FF 88.

²³¹ Cfr. Rnb 7,1-2: FF 24.

²³² Cfr. 1Cor 14,2.

Titolo III: L'organizzazione della missione e delle attività dei frati

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
Titolo III: L'Ordinamento dell'attività dei frati		
<p>140 - È compito del capitolo provinciale esaminare se le attività della provincia rispondano alle esigenze del tempo e della missione francescana, per quanto riguarda la scelta, le forme concrete di azione e il valore della testimonianza. Lo stesso capitolo studi pure se la provincia possa estendere la propria attività nell'espansione del regno di Dio fra le genti, ed intraprendere un lavoro in terra di missione.</p>	<p>111. È competenza dei Capitoli <i>generali</i>, provinciali, <i>custodiali e conventuali esaminare e assumere gli impegni pastorali, affidandoli ai frati idonei. Siano scelti quegli impegni che sono conformi al carisma francescano, alle direttive della Chiesa universale e particolare</i> e alle esigenze degli uomini, dei tempi <i>e dei luoghi. Egualmente, agli stessi Capitoli spetta scegliere quelle nuove forme di missione e quelle attività che meglio manifestano l'aspetto profetico della fraternità.</i></p>	<p>Abbiamo evidenziato il ruolo di tutto l'Ordine nel discernimento sulla missione.</p>
<p>141 - § 1. È compito del capitolo provinciale studiare e decidere circa l'impostazione generale da dare al lavoro apostolico, ed elaborare appositi Statuti per quelle attività che richiedessero precise direttive, nel rispetto delle disposizioni diocesane o regionali.</p>	<p>112. §1. È compito del Capitolo provinciale <i>e custodiale</i> studiare e decidere l'impostazione generale da dare <i>alla missione pastorale</i>, ed elaborare appositi Statuti per quelle attività che richiedessero precise direttive, nel rispetto delle disposizioni diocesane o regionali.</p>	
<p>§ 2. Il Ministro provinciale, con l'aiuto, secondo i casi, del Definitorio, in collaborazione con i Guardiani e con l'opportuna consulenza della competente commissione, guidi le attività della provincia secondo i piani del capitolo provinciale.</p>	<p>§2. Il Ministro <i>o Custode</i>, con l'aiuto del Definitorio, in collaborazione con i Guardiani e con l'opportuna consulenza delle competenti commissioni, <i>guidi, animi e coordini</i> le attività della Provincia <i>o Custodia</i> secondo i progetti del Capitolo provinciale <i>o custodiale</i>.</p>	
	<p>113. §1. <i>Il governo dell'Ordine promuova e sostenga un'attiva collaborazione tra le diverse circoscrizioni, affinché si possa offrire una testimonianza evangelica più efficace nei diversi tipi di missione assunti.</i></p>	<p>Abbiamo creato un paragrafo nuovo per favorire la collaborazione fra le circoscrizioni.</p>
<p>142 - § 1. È compito della Conferenza dei Ministri</p>	<p>§2. È compito delle <i>Conferenze e Federazioni</i></p>	<p>Abbiamo aggiornato il linguaggio.</p>

provinciali coordinare i lavori che le province s'impegnano a svolgere in fraterna collaborazione, e trovare le forme opportune che favoriscano tale collaborazione.	coordinare le attività che le <i>circoscrizioni</i> si impegnano a progettare e realizzare in fraterna collaborazione, e trovare le forme più appropriate per tale collaborazione.	
§ 2. Si tenga conto di quello che la provincia può meglio realizzare in collaborazione con le altre province, e che può riuscire a vantaggio di tutto l'Ordine.	§3. I Ministri e Custodi animino le loro circoscrizioni per favorire una più ampia collaborazione dei frati nella Conferenza o Federazione e nell'Ordine.	Abbiamo aggiornato il linguaggio e arricchito il contenuto per sottolineare l'importanza della collaborazione tra le circoscrizioni delle Conferenze e Federazioni.
	§4. I Ministri e Custodi cooperino con l'intera famiglia francescana, con le Conferenze episcopali, con le Conferenze dei superiori maggiori e con i vescovi per un coordinamento più efficace delle iniziative pastorali.	Abbiamo creato un paragrafo nuovo per allargare il concetto di collaborazione.
143 - § 1. Il Guardiano ricordi che è suo dovere ordinare il lavoro della comunità e conservare uniti nella fraternità i frati impegnati nelle diverse opere.	114. §1 È compito del Guardiano, con il contributo del Capitolo conventuale, coordinare la missione e le attività della fraternità, distribuire gli impegni e mantenere la comunione tra i frati che svolgono servizi pastorali diversi.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. È compito del capitolo conventuale, salvo il diritto dei Superiori, stabilire quali impegni assumere per un tempo determinato e quali lasciare; inoltre ricevere le relazioni sull'apostolato di ognuno e discutere sulle singole attività per favorire lo spirito di unione dei frati.	§2. È compito del Capitolo conventuale, fatto salvo il diritto proprio dei Ministri, Custodi e Guardiani, decidere quali impegni assumere per un tempo determinato e quali lasciare. Inoltre, per favorire lo spirito di comunione fraterna , nel Capitolo conventuale sia data relazione delle missioni pastorali di ciascun frate e siano discusse le singole attività ²³³ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 3. Nell'accettare attività apostoliche per le quali si richiede o si crede opportuna una convenzione scritta, il Ministro provinciale, interpellato il capitolo conventuale e con il consenso del suo Definitorio,	§3. Nell'accettare attività pastorali per le quali si richiede o si crede opportuna una convenzione scritta, il Ministro provinciale, interpellato il Capitolo conventuale e con il consenso del suo Definitorio,	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

²³³ Cfr. CIC, can. 671.

stipuli l'atto richiesto nel quale sia chiaramente indicato tutto ciò che concerne il lavoro da compiere, i frati da impegnare e il rapporto economico.	stipuli l'atto richiesto. In esso sia chiaramente indicato tutto ciò che concerne il lavoro da compiere, i frati da impegnare, il rapporto economico e la durata di tale convenzione.	
144 - § 1. I Superiori assegnino ai frati solo quegli incarichi che consentono di vivere secondo la Regola; le attività si devono armonizzare con gli impegni della vita comune.	115. §1. I Ministri, Custodi e Guardiani assegnino ai frati solo quegli incarichi che consentono di vivere secondo la Regola; le attività siano sempre armonizzate con gli impegni della vita fraterna in comunità.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. Nell'affidare impegni apostolici ai frati si tenga conto della loro competenza religiosa e pastorale, dottrinale e tecnica, come pure di una conveniente conoscenza dell'odierna vita sociale e del modo di sentire e di pensare oggi.	§2. Nell'affidare impegni e attività ai frati si tenga conto della loro competenza religiosa e pastorale, dottrinale e tecnica. Si procuri che possano avere un'adeguata formazione permanente per meglio svolgere la missione nel mondo contemporaneo.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 3. I Superiori, e in particolare il Ministro provinciale, provvedano che si possa disporre di un sufficiente numero di frati qualificati ed esperti. Coloro che sono competenti in un'arte o in una disciplina la esercitino, con il consenso del Superiore, per il bene della Chiesa.	§3. I Ministri e Custodi provvedano che si formi un sufficiente numero di frati qualificati ed esperti per progettare, promuovere e rinnovare le diverse attività dell'Ordine attraverso un attento discernimento dei segni dei tempi.	Abbiamo aggiornato il linguaggio e arricchito il contenuto. La seconda parte del paragrafo è stata spostata negli Statuti.
145 - § 1. I frati, nell'esercizio di qualsiasi compito o lavoro ad essi affidato, si mantengano fedeli all'osservanza della Regola e in obbedienza ai Superiori.	116. §1. I frati, nell'esercizio di qualsiasi compito o lavoro ad essi affidato, si mantengano fedeli alle esigenze della vita fraterna , alla Regola e alle Costituzioni , in obbedienza ai Ministri, Custodi e Guardiani.	Abbiamo rafforzato le esigenze della vita fraterna.
§ 2. I frati, che in forza di una convenzione fossero tenuti a compiere determinate opere, in quanto religiosi sono soggetti alla visita e alla correzione del Ministro provinciale e alla vigilanza del Guardiano; per quanto poi si riferisce all'apostolato svolto, sono soggetti anche all'autorità della controparte.	§2. I frati, che in forza di una convenzione fossero tenuti a svolgere determinati servizi , in quanto religiosi sono soggetti alla visita e alla correzione del Ministro o Custode e alla vigilanza del Guardiano; per quanto poi si riferisce all'apostolato svolto, sono soggetti anche all'autorità ecclesiastica o civile competente.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
146 - § 1. I frati addetti alla cura delle anime si conformino alle disposizioni diocesane e regionali per	117. I frati che hanno una responsabilità pastorale si conformino alle disposizioni delle Conferenze episcopali	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

quanto riguarda i criteri di aggiornamento e il metodo di apostolato, seguendo le indicazioni delle Conferenze episcopali.	e dei vescovi diocesani per quanto riguarda le scelte, i programmi e i criteri pastorali ²³⁴ .	
§ 2. Si favorisca la cooperazione tra le province e gli altri Istituti della stessa regione. Tale cooperazione sia attuata specialmente nei territori di missione.		Abbiamo tolto questo paragrafo perchè la tematica è già trattata nelle revisionate Costituzioni 113.
147 - § 1. L'accettazione delle parrocchie compete al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, consultato il Ministro generale al quale si deve trasmettere copia della relativa convenzione, e nel rispetto delle norme del diritto.	118. §1. Consultato previamente il Ministro generale, l'accettazione delle parrocchie compete al Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio. Al Ministro generale si deve trasmettere copia della relativa convenzione per averne il nulla osta prima della firma , nel rispetto delle norme del diritto e degli Statuti generali e provinciali .	Abbiamo aggiornato il linguaggio per riflettere la pratica in vigore, e fatto riferimento agli statuti.
§ 2. Nell'accettazione di una parrocchia sia stipulata tra il Ministro provinciale e l'Ordinario del luogo una convenzione, nella quale si definiscano con chiarezza tutte le condizioni.	§2. Nell'accettazione di una parrocchia sia stipulata tra il Ministro provinciale e l'Ordinario del luogo una convenzione, nella quale si definiscano con chiarezza tutte le condizioni ²³⁵ .	
§ 3. I frati che esercitano il ministero parrocchiale sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto, in tutte quelle cose che si riferiscono all'ufficio pastorale e alla cura delle anime. I libri parrocchiali, soggetti alla revisione dell'Ordinario del luogo, sono sottoposti anche alla vigilanza dei Superiori dell'Ordine.	§3. I frati che esercitano il ministero parrocchiale sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto, in tutte quelle cose che si riferiscono all'ufficio pastorale e alla cura delle anime. I registri e i libri parrocchiali, soggetti alla revisione dell'Ordinario del luogo, sono sottoposti anche alla vigilanza dei rispettivi Ministri, Custodi e Guardiani .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 4. La parrocchia viene affidata alla provincia, e pertanto spetta al Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, presentare all'Ordinario del luogo un frate o, se la cura pastorale viene affidata a più persone insieme, il frate responsabile, secondo il can. 517, § 1, per la nomina a parroco (cann. 520, §1; 682, § 2). Tutto ciò vale anche nel caso della	§4. La parrocchia viene affidata alla Provincia o alla Custodia , e pertanto spetta al Ministro o Custode , con il consenso del suo Definitorio, presentare all'Ordinario del luogo un frate per la nomina a parroco o, se la cura pastorale viene affidata a più persone insieme, il frate responsabile ²³⁶ . Tutto ciò vale anche nel caso della	Abbiamo aggiornato il linguaggio.

²³⁴ Cfr. CIC, can. 678.

²³⁵ Cfr. CIC, can. 520 §2.

²³⁶ Cfr. CIC cann. 517, §1; 520, §1; 682, §1; CCEO cann. 281, §2; 282; 284, §2; 287, §2.

presentazione di un frate a rettore di una chiesa, secondo il can. 556 (can. 557, § 2). Allo stesso Ministro provinciale compete presentare i vicari parrocchiali, sentito il parroco.	presentazione di un frate a rettore di una chiesa ²³⁷ . Allo stesso Ministro o Custode compete presentare i vicari parrocchiali, sentito il parroco.	
§ 5. Benché la parrocchia sia affidata alla provincia mediante convenzione scritta, tuttavia la responsabilità diretta appartiene al parroco (can. 520, §1). Egli deve associarsi i vicari cooperatori e servirsi della collaborazione degli altri frati della comunità; questi prestino volentieri la loro opera con il pieno consenso e la decisione del Guardiano.	§5. Benché la parrocchia sia affidata alla Provincia o Custodia mediante convenzione scritta, tuttavia la responsabilità diretta appartiene al frate parroco ²³⁸ , al quale danno la propria collaborazione i frati vicari cooperatori, nominati dall'Ordinario diocesano su presentazione del Ministro o Custode . Con il consenso del Guardiano, il parroco si avvalga anche dell'aiuto degli altri frati della fraternità .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 6. Gli Statuti provinciali determinino espressamente le competenze del Guardiano e del parroco e ciò che riguarda l'amministrazione dei beni della parrocchia, a norma del diritto comune. Per quanto riguarda la durata dell'incarico, è bene che il parroco goda di una certa stabilità, benché sia amovibile a norma del can. 682, § 2. Perciò si osservi quanto venga disposto in proposito dalle Conferenze episcopali (can. 522).	§6. Gli Statuti provinciali e custodiali determinino espressamente le competenze del parroco e del Guardiano. A quest'ultimo spetta mantenere il giusto equilibrio fra le necessità della parrocchia e le esigenze della vita fraterna. Inoltre gli stessi Statuti determinino tutto ciò che riguarda l'amministrazione dei beni della parrocchia, a norma del diritto comune.	Abbiamo aggiornato il linguaggio, specificato il ruolo del guardiano e diviso il paragrafo in due (§6 e §10).
	§7. Il frate parroco collabori sempre con i suoi vicari e cooperatori parrocchiali, con gli uffici diocesani, con il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici della parrocchia. Faccia periodicamente una relazione pastorale e amministrativa al Capitolo conventuale e prenda in considerazione il parere della fraternità.	Abbiamo creato un paragrafo nuovo per sottolineare il dovere della collaborazione da parte del parroco.
	§8. Nel caso di spese straordinarie di rilevante portata riguardanti la parrocchia, prima di sottoporre il preventivo al consiglio parrocchiale per gli affari economici il frate parroco lo presenti al Capitolo conventuale e poi al Ministro provinciale con il suo	Abbiamo creato un nuovo paragrafo sul suggerimento di un Capitolo conventuale.

²³⁷ Cfr. CIC cann. 556; 557, §2; CCEO cann. 304; 305 §§1-2.

²³⁸ Cfr. CIC can. 520, §1; CCEO cann. 281, §2; 282.

	<i>Definitorio e ne prenda in considerazione il parere. Gli Statuti provinciali diano indicazioni specifiche al riguardo.</i>	
	<i>§9. Il frate parroco proponga al Capitolo conventuale e poi al Ministro provinciale con il suo Definitorio le scelte pastorali a lungo termine che coinvolgano il servizio della fraternità francescana, e ne prenda in considerazione il parere. Gli Statuti provinciali diano indicazioni specifiche al riguardo.</i>	Basandosi sulla discussione del paragrafo precedente, il Definitorio generale ha suggerito anche questo paragrafo.
	§10. Per quanto <i>concerne</i> la durata dell'incarico, è bene che il parroco goda di una certa stabilità ²³⁹ , benché sia amovibile a norma del diritto ²⁴⁰ .	
Titolo IV: La missione dell'Ordine nelle diverse culture e ambiti sociali		

²³⁹ Cfr. CIC, can. 522; CCEO can. 284, §3.

²⁴⁰ Cfr. CIC, can. 682, §2; CCEO can. 543.

ATTUALE	PROPOSTA	MOTIVAZIONI
TITOLO IV: L'Attività missionaria dell'Ordine		
148 - § 1. Cristo Signore, inviato dal Padre che vuole la salvezza di tutti gli uomini e che giungano alla conoscenza della verità, evangelizzò i poveri per fare gli uomini partecipi della divina natura, e alla Chiesa affidò il compito di continuare la medesima missione; a questa l'Ordine serafico partecipi con impegno anche mediante l'attività apostolica missionaria.	119. §1. Cristo Signore, <i>mandato</i> dal Padre, <i>inviò i discepoli in tutto il mondo a predicare il Vangelo</i> ²⁴¹ . <i>Raccogliendo l'invito di Gesù, il Padre Francesco volle che i frati andassero a testimoniare e annunciare il messaggio del Signore anche tra gli uomini di diverse culture</i> ²⁴² e <i>condizioni sociali</i> ²⁴³ .	Abbiamo riformulato il paragrafo inserendo la missione francescana nella missione di Cristo e della Chiesa con alcune citazioni.
§ 2. L'Ordine s'impegna a coltivare ed ampliare questo apostolato missionario, che il Serafico Padre ha ricevuto come mandato dalla Chiesa, sia tra i popoli e le comunità strettamente missionarie, sia nelle chiese da tanto tempo fondate e che attraversano un periodo di regresso o di debilità e insufficienza.	§2. <i>La missione apostolica dei frati nel mondo comporta un forte impegno di azione pastorale nelle chiese particolari e la condivisione del carisma francescano, che si arricchisce attraverso il dialogo e il processo di inculturazione.</i>	Abbiamo riformulato completamente questo paragrafo ispirandoci al <i>Direttorio per le Missioni</i> .
	§3. <i>Ogni presenza dell'Ordine nel mondo sia riconoscibile per la semplicità e la sobrietà di vita. I frati siano in missione come fratelli tra fratelli e testimonino con la vita che Dio è Padre di ogni uomo e fa di tutti gli uomini dei fratelli.</i>	Abbiamo aggiunto questo paragrafo nuovo per indicare lo stile della missione francescana, ispirandoci al <i>Direttorio per le Missioni</i> .
149 - § 1. Sia favorito e promosso con ogni cura in tutto l'Ordine lo spirito missionario, soprattutto nei seminari; e per le missioni si preghi e si offrano sacrifici.	120. §1. <i>Nella formazione iniziale e permanente i frati siano aiutati a maturare nella consapevolezza che, sebbene la vita francescana-conventuale sia già missione per se stessa, essi sono chiamati ad assumersi il compito e le sfide dell'evangelizzazione oltre i confini della propria cultura. Inoltre</i> sia promosso <i>l'amore per le missioni attraverso la preghiera, il sacrificio e esperienze di solidarietà.</i>	Abbiamo riformulato completamente questo numero ispirandoci al <i>Direttorio per le Missioni</i> .
§ 2. I frati si impegnino anche a suscitare la coscienza missionaria nei laici e a promuovere nei fedeli la	§2. I frati si impegnino anche a suscitare, <i>condividere e sostenere lo spirito</i> missionario nei laici, <i>in particolare</i>	Abbiamo riformulato questo numero ispirandoci al <i>Direttorio per le Missioni</i> .

²⁴¹ Cfr. Mc 16, 15.

²⁴² Cfr. Rnb 16: FF 42-45; Rb 12, 1-2: FF 107.

²⁴³ Cfr. Rnb 9: FF 29-33.

responsabilità nei confronti delle missioni.	<i>nei Francescani Secolari e nei membri della Milizia dell'Immacolata, tramite la formazione di gruppi missionari, le esperienze di volontariato, l'organizzazione di giornate missionarie, l'annuncio nella predicazione, la preghiera e l'invito alla solidarietà economica e spirituale.</i>	
150 - Chi, per divina ispirazione, volesse andare nelle missioni, ne faccia domanda scritta al proprio Ministro provinciale il quale, accertata sia l'opportunità del caso che la idoneità del richiedente, non neghi il permesso.	121. §1. <i>I frati</i> , che per divina ispirazione <i>si sentissero chiamati</i> ad andare in missione <i>presso altre culture e nuovi ambiti sociali</i> , ne facciano domanda scritta al proprio Ministro il quale, <i>dopo adeguato discernimento sull'idoneità dei richiedenti, conceda</i> il permesso ²⁴⁴ .	Abbiamo aggiornato il linguaggio e fatto riferimento alle regole sanfrancescane.
	§2. <i>Tutti i frati siano aperti al discernimento circa la chiamata ad andare in missione presso altre culture e nuovi ambiti sociali, qualora il Ministro ne facesse la proposta.</i>	Il Definitorio generale ha aggiunto questo paragrafo, nello spirito delle revisionate Costituzioni 92, §2.
151 - § 1. I Ministri procurino che i frati, prima di partire per le missioni, siano preparati con una speciale formazione spirituale, linguistica e missionologica.	122. §1. I Ministri procurino che i frati, prima di partire <i>per la missio ad gentes o per l'implantatio Ordinis</i> , siano preparati con <i>adeguati corsi</i> di formazione spirituale, linguistica, <i>culturale, ecumenica, interreligiosa</i> e missiologica.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 2. La formazione sia completata presso istituti in terra di missione, in modo che i missionari possano parlare speditamente e correttamente la lingua del paese e ne conoscano più a fondo le idee religiose, la storia e la cultura.	§2. La formazione sia completata presso istituti in terra di missione, in modo che i <i>frati</i> possano parlare correttamente la lingua del <i>popolo in mezzo al quale essi vivono</i> , conoscerne più a fondo le idee <i>e credenze</i> religiose, la storia e la cultura. <i>Si aprano al dialogo con tutti e siano attenti all'inculturazione del Vangelo e del carisma francescano.</i>	Abbiamo arricchito il contenuto per mettere in rilievo il dialogo e l'inculturazione.
§ 3. Tale formazione dovrà essere continua, affinché i missionari siano sempre all'altezza dei bisogni e delle esigenze derivanti dall'evoluzione dei tempi.		Abbiamo tolto questo paragrafo perché la formazione permanente e per tutti i frati, come è scritto nel Capitolo V delle Costituzioni proposte.
152 - § 1. Qualsiasi attività missionaria dei frati,		Abbiamo tolto i primi due paragrafi perché il contenuto

²⁴⁴ Cfr. Rnb 16, 3: FF 42; Rb 12, 1-2: FF 107.

specialmente la predicazione del Vangelo con la parola e con l'esempio, tenda a propagare la fede e impiantare la Chiesa.		è stato già trattato nei numeri precedenti delle revisionate Costituzioni, specialmente 88 §§1-3; 89; 90 §§ 1-2; 91.
§ 2. I missionari si inseriscano nella vita del popolo, ne accolgano e coltivino i genuini valori e, nel tempo stesso, siano attenti alla profonda trasformazione che avviene tra i popoli.		
§ 3. Affinché la divisione tra i cristiani non ostacoli ad alcuno l'accesso alla fede, i frati cerchino opportunamente i mezzi e le forme di una prudente collaborazione anche con le chiese separate.	123. Affinché la divisione tra i cristiani non ostacoli l'accesso alla fede, i frati cerchino opportunamente i mezzi e le forme di una corretta e consapevole collaborazione anche con le altre chiese e comunità cristiane .	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
153 - § 1. Poiché la vita religiosa fornisce all'attività missionaria aiuti preziosi e addirittura necessari, fin dal periodo della fondazione della chiesa si curi anche una stabile presenza dell'Ordine.	124. §1. Poiché la vita religiosa arricchisce l'attività missionaria con aiuti preziosi e addirittura necessari, i frati assicurino, per quanto possibile , una stabile presenza dell'Ordine nelle nuove culture e ambiti sociali, con chiari progetti di vita fraterna e pastorale .	Abbiamo aggiornato il linguaggio e chiarito il contenuto.
§ 2. Il Superiore della missione faccia in modo che tutti i frati favoriscano le vocazioni indigene e che gli aspiranti ricevano una adeguata formazione. Sia anche sollecito ad affidare gradualmente incarichi di apostolato e di governo ai figli di quelle stesse nazioni.	§2. La formazione iniziale e permanente sia una priorità nella nuova presenza missionaria. Si ponga attenzione all'animazione vocazionale, si programmi la preparazione dei formatori e si collabori con le altre circoscrizioni della Conferenza o Federazione.	Abbiamo diviso questo paragrafo in due e riformulato il testo per arricchirlo.
	§3. I frati del luogo vengano preparati a ricoprire ruoli di responsabilità e di governo.	
154 - § 1. È compito della provincia provvedere missionari idonei e in numero sufficiente, come pure congrui aiuti alla missione affidatale.	125. §1. È compito della Provincia, anche in collaborazione con altre circoscrizioni, elaborare il progetto missionario, accompagnare il cammino della nuova presenza fino alla sua effettiva autonomia, assicurando l'invio di frati, il sostegno economico e la preparazione di formatori.	Abbiamo riformulato questo paragrafo ispirandoci al <i>Direttorio per le Missioni</i> .
§ 2. La provincia che non ha una missione propria mandi, secondo le possibilità, missionari e aiuti alle missioni affidate ad altre province o all'Ordine stesso.	§2. Le Province collaborino tra di loro per l'apertura di nuove presenze missionarie, offrendo la loro solidarietà di personale e di aiuti economici e favorendo diverse forme di gemellaggio.	Abbiamo riformulato il paragrafo.
	§3. Tale collaborazione sia coordinata dall'Ordine e/o	Abbiamo aggiunto un paragrafo nuovo per favorire la

	dalle Conferenze e Federazioni.	collaborazione nelle nuove missioni.
§ 3. Il Segretario per le missioni curi e promuova le comunicazioni con i missionari e le attività intese a coltivare lo spirito missionario.	§4. Il Segretariato Generale per l'Animazione Missionaria, che assiste il Ministro generale e il suo Definitorio in tutto ciò che riguarda la missio ad gentes e l'implantatio Ordinis , promuova e coltivi lo spirito missionario nell'Ordine, e collabori con gli animatori missionari delle circoscrizioni.	Abbiamo aggiornato il linguaggio.
§ 4. Le attività missionarie dell'Ordine siano coordinate e dirette dal Segretario generale per le missioni, secondo lo statuto speciale; al medesimo Segretario i Superiori delle missioni mandino ogni anno una relazione sullo stato spirituale, disciplinare ed economico.	§5. L'attività del Segretariato Generale per l'Animazione Missionaria sia regolata da un particolare statuto.	